

DCO 385/2018/R/efr

**Orientamenti inerenti alla definizione del
contributo tariffario nell'ambito del meccanismo
dei titoli di efficienza energetica**

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 7 agosto 2018

Premessa

Anigas con il presente documento esprime le proprie osservazioni relativamente al documento di consultazione **385/2018/R/efr** con il quale l'Autorità presenta i propri orientamenti riguardo all'aggiornamento dei criteri di determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetico di cui alla deliberazione 435/2017/R/efr. Tale intervento regolatorio è necessario in considerazione delle modifiche introdotte dal DM 10 maggio 2018, a sua volta di aggiornamento del previgente DM 11 gennaio 2017. Le novità introdotte con il recente DM rendono infatti non più necessari alcuni elementi delle precedenti regole di definizione del contributo, mentre per altri aspetti di tali regole è essenziale l'introduzione di adeguate e ben calibrate modifiche, nell'interesse del corretto funzionamento del meccanismo nel suo complesso.

Osservazioni generali

In termini preliminari si ritiene opportuno ricordare il principio, contenuto anche nel DM 10 maggio 2018 (*così come prima nel DM 11 gennaio 2017*), secondo cui a ciascun soggetto obbligato deve sempre essere garantita *“la copertura dei costi in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi”*.

Come recentemente mostrato dall'andamento dei prezzi dei TEE scambiati sul mercato nelle prime due sessioni dell'anno d'obbligo 2018, il costo di approvvigionamento in capo ai soggetti obbligati è risultato tutt'altro che passante, facendo così venir meno il principio del *“costo passante”* contenuto nel citato articolo del DM in parola.

Data questa premessa, si ritiene che alcuni orientamenti dell'Autorità sul tema contenuti nel DCO andrebbero opportunamente ricalibrati al fine di non inficiare l'intento del Legislatore di garantire la copertura degli oneri per l'adempimento degli obblighi.

In particolare, si ritiene che **l'inserimento dei contratti bilaterali all'interno della metodologia di calcolo del contributo tariffario possa avere un effetto notevolmente distorsivo sulla determinazione del contributo stesso.**

Come meglio dettagliato all'interno della risposta ai singoli quesiti, questo deriva dal fatto che, per diverse ragioni richiamate opportunamente anche nel DCO dalla stessa Autorità, i TEE scambiati attraverso accordi bilaterali (di seguito anche solo "bilaterali") non sono rappresentativi del reale valore dei titoli scambiati nelle transazioni fra il venditore e l'acquirente, in quanto spesso registrati con valorizzazioni non rappresentative o parziali. Tale sottodimensionamento rispetto all'effettivo valore dei TEE, qualora si riflettesse nella quantificazione del contributo tariffario, determinerebbe il venir meno del principio della "*cost-reflectivity*" del contributo tariffario calcolato rispetto al reale costo sostenuto dal soggetto obbligato.

Le modalità con cui nel DCO si prefigura di tener conto del prezzo degli scambi bilaterali - ove non diversamente ricalibrate rispetto a quanto illustrato – rischiano di depotenziare notevolmente alcune delle misure introdotte con il recente DM, non consentendo il superamento delle note criticità riscontrate dai soggetti obbligati nel conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati e derivanti dalla notevole volatilità dei prezzi dei TEE. E ciò con l'ulteriore rischio, per i soggetti obbligati, di incorrere quasi sicuramente in quella che il DM ha di fatto disegnato come una sorta di sanzione predeterminata, tra i 10 e i 15 euro/TEE, nel caso in cui, per raggiungere l'obiettivo minimo, ci si avvalga della facoltà di richiedere al GSE l'emissione di titolo "*allo scoperto*" che poi non si riescono successivamente a riscattare¹.

L'Autorità nel tener conto di questo, dovrebbe pertanto intervenire in maniera più efficace rispetto a quanto prefigurato nel DCO al fine di sterilizzare il più possibile tale effetto che, diversamente, farebbe ricadere solo sui soggetti obbligati il suo intero costo; nella risposta ai quesiti specifici, si presentano una serie di proposte atte a minimizzare il rischio di simili situazioni.

¹ Un valore di potenziale perdita tra 10 e 15 euro/TEE risulta molto più alto della potenziale perdita che risultava disegnata con il meccanismo di definizione del contributo tariffario precedente, senza *cap* in valore assoluto ma con un valore massimo di riconoscimento dinamico rispetto alla media dei valori riscontrati sul mercato.

Inoltre, quale considerazione generale, vorremmo cogliere l'occasione per sottolineare che, relativamente alla relazione esistente tra il valore del contributo tariffario oggetto di questa consultazione e le componenti tariffarie REt ed RE - applicate rispettivamente ai prelievi di gas dalla rete di trasporto e da quella di distribuzione – sia auspicabile introdurre misure che favoriscano una maggiore stabilità e prevedibilità delle componenti stesse.

In particolare, si apprezza quanto fatto finora per stabilizzare le tensioni che si sono verificate nel mercato dei TEE e si ritiene che si debba coerentemente perseguire l'obiettivo di limitare la variabilità delle componenti tariffarie, volte a recuperare i costi sostenuti dai distributori per soddisfare i propri obblighi in tema di obiettivi di efficienza energetica.

Più in generale, si ritiene che una maggiore prevedibilità di tutte le componenti tariffarie – e in modo particolare di quelle applicate ai consumi di gas per uso termoelettrico, come ad esempio la REt – riduca i rischi a cui sono esposti gli operatori di mercato, generando effetti positivi non solo per gli operatori stessi ma anche a vantaggio dei consumatori finali di energia elettrica e gas.

Di seguito si riportano le risposte ai singoli spunti di consultazione.

Q1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'opportunità di non prevedere più la correlazione tra il contributo definitivo e un contributo di riferimento, sinora reso noto contestualmente all'inizio dell'anno d'obbligo?

E all'opportunità di non prevedere coefficienti atti a introdurre inerzia con cui i contributi tariffari tengono conto dei prezzi di scambio?

Si condivide l'orientamento. Tuttavia, tale previsione non mitiga in alcun modo la forte criticità introdotta dalla modalità di inserimento del valore dei bilaterali nella formula di calcolo del contributo tariffario. Tenuto conto che - come anticipato nelle osservazioni generali - i bilaterali non sono effettivamente rappresentativi del valore dei titoli, andrebbero inseriti dei correttivi che valorizzino maggiormente il peso delle transazioni avvenute sul mercato rispetto ai bilaterali nella formazione dell'importo

da riconoscere ai soggetti obbligati adempienti (si rimanda alla risposta allo spunto di consultazione Q3 nella quale sono dettagliate alcune proposte in merito a questo aspetto).

Q2. Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alle modifiche correlate all'introduzione del cap al contributo erogato?

Anigas, pur considerando l'introduzione del limite massimo del contributo tariffario erogabile a 250 €/TEE da parte del DM 10 maggio 2018 una significativa svolta nel meccanismo, ritiene di dover evidenziare il fatto che tale limite, imposto unicamente al contributo tariffario, non esclude affatto la possibilità di infliggere perdite al soggetto obbligato il quale, o per via del superamento del *cap* citato (*circostanza già verificatasi*) da parte del mercato (*corto*) o per cause legate alla valorizzazione dei bilaterali nelle registrazioni, si troverebbe comunque a dover acquistare TEE, consapevole degli obblighi impostigli e al fine di non incorrere in sanzioni². Dall'osservazione degli esiti della sessione di scambio di TEE del 17 luglio u.s. sulla piattaforma gestita dal GME, il mercato sembra al momento essersi stabilizzato attorno ai 250 €/TEE, valore corrispondente al *cap* previsto dal DM (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 luglio 2018, alcuni giorni prima - quindi - dello svolgimento della sessione di mercato di luglio). Tuttavia, in alcuni casi le transazioni sono comunque avvenute ad un prezzo superiore, determinando un prezzo medio ponderato di 251,92 €/TEE. L'introduzione del *cap* con il DM non sembra pertanto una misura sufficiente a garantire che il valore degli scambi sul mercato non superi il limite di 250 €/TEE e permane pertanto il rischio che dinamiche anomale (che potrebbero parimenti riguardare gli scambi bilaterali di titoli) possano riverberarsi sulla quantificazione del contributo tariffario, generando una perdita secca fino a 15

² In questo caso l'acquisto sul mercato a prezzi superiori a 250 €/TEE al fine di adempiere ai propri obblighi esporrebbe il soggetto obbligato ad una perdita secca pari alla differenza tra valore di acquisto e 250 €/TEE; ma anche nel caso in cui il soggetto obbligato decidesse di avvalersi della facoltà di richiedere al GSE l'emissione di "TEE non derivanti da progetti" al fine di raggiungere il proprio obiettivo minimo, lo esporrebbe ad una possibile perdita secca tra 10 e 15€ nel caso in cui poi non riesca a riscattare gli stessi titoli entro il termine stabilito (come peraltro evidenziato nel seguito della risposta al presente spunto di consultazione).

€/TEE (valore che rappresenta il livello soglia relativo al costo/opportunità per il soggetto obbligato di far fronte al proprio obbligo utilizzando i “*TEE non derivanti da progetti*” che saranno emessi dal GSE).

Alla luce di quanto sopra e delle nuove regole relative all'introduzione del *cap*, si ritiene che in caso di mancato raggiungimento del proprio obiettivo minimo, un soggetto obbligato non dovrebbe essere considerato sanzionabile ove possa dimostrare di non essere riuscito ad acquistare un quantitativo di titoli sufficiente, pur offrendo in acquisto a valori di 250 €/TEE sul mercato organizzato e/o tramite accordi bilaterali, e non abbia ritenuto di richiedere al GSE l'emissione di “*Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica*” ad un valore compreso tra 10 e 15 €/TEE, nell'incertezza di riuscire poi a riscattarli senza perdite.

Ciò anche alla luce del ridotto numero di sessioni di mercato disponibili.

Q3. Si condivide l'opinione dell'Autorità di tenere conto, ai fini della determinazione del contributo erogato, solo delle transazioni avvenute, mensilmente, tramite accordi bilaterali all'interno di un intervallo di prezzo rispetto alla media rilevante del mese precedente, oltre che del disposto normativo? Quale tra i valori indicati per la definizione dell'intervallo di prezzo rilevante per gli scambi tramite bilaterali si ritiene maggiormente opportuna?

Anigas non è assolutamente d'accordo con quanto ipotizzato.

Come sottolineato in premessa, l'introduzione dei bilaterali nella formula del contributo tariffario, qualora non accompagnata da ulteriori opportuni correttivi, condurrebbe ad un'alterazione nel meccanismo di calcolo del contributo tariffario, a unico detrimento del soggetto obbligato il quale, in qualità di soggetto passivo, ne subirebbe ingiustificatamente le conseguenze con perdite fino a 15 € a TEE.

Come anche sottolineato dall'Autorità nel DCO – punto 3.7 – “*i prezzi degli scambi regolati tramite accordi bilaterali non [sono] realmente rappresentativi del valore dei titoli, in particolare quando sono associati ad attività collaterali nel settore dei servizi energetici, il cui prezzo è definito in esito a diverse valutazioni*”. Infatti, i prezzi

inseriti al momento della registrazione sulla piattaforma del GME possono, in molti casi e per diverse ragioni, non corrispondere al reale valore di scambio; prova ne è il fatto che talvolta avvengono addirittura registrazioni di contratti bilaterali con valorizzazione nulla.

Le motivazioni che conducono ad una rappresentazione distorta o non veritiera delle transazioni bilaterali sono:

- a. l'indeterminatezza del prezzo di scambio per via dell'indicizzazione del contratto ad altri parametri – tale condizione rende conoscibile il valore del bilaterale solamente *ex post (al termine dell'anno d'obbligo)*;
- b. la pluralità delle prestazioni oggetto del contratto bilaterale (es. *compravendita di energia elettrica e/o altre commodity*) che distorcono il prezzo, rendendolo non più rispondente al mero scambio di TEE;
- c. il ricorso al *prepayment* che abbatte il prezzo del bilaterale a fronte di un pagamento anticipato;
- d. la sola registrazione del valore in acconto e non anche del valore finale dell'operazione di scambio, con conseguente abbattimento artificioso del valore di scambio;
- e. l'esistenza di contratti pluriennali basati su condizioni non paragonabili al mercato *spot*;
- f. l'assenza di verifiche puntuali che scongiurino la manipolazione, da parte dei soggetti non obbligati, del prezzo di registrazione al solo fine di modificare il contributo tariffario per trarne vantaggio – tale condizione può addirittura portare alla creazione di scambi di TEE fra soggetti al solo scopo di alterare il valore del contributo finale.

L'avverarsi di condizioni anomale nello scambio di bilaterali, ove non fossero introdotti dall'Autorità ulteriori opportuni correttivi, potrebbe anche spingere il valore del contributo a livelli non compatibili col costo di approvvigionamento dei soggetti obbligati, lasciando a questi ultimi il dilemma se assolvere i propri obblighi con ingenti perdite oppure mancare i propri obiettivi andando incontro ad un

procedimento sanzionatorio. In un tale scenario, aumenterebbe anche la probabilità di mancato raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, già più difficilmente raggiungibili per effetto dell'erogazione di TEE non derivanti da progetti.

Ciò premesso, si ritiene assolutamente necessaria l'adozione di un opportuno criterio che sterilizzi effettivamente le potenziali distorsioni sopra riportate, in modo da garantire il corretto funzionamento del meccanismo, a garanzia di tutti gli attori coinvolti, specialmente coloro che sono soggetti obbligati.

In tal caso, sarebbe quindi opportuno prevedere:

- a. **la limitazione della tipologia di bilaterali ammessi al calcolo del contributo tariffario**, ammettendo unicamente quelli relativi a scambi tra un soggetto obbligato (il quale, ad oggi, ha l'obbligo di registrazione del contratto bilaterale sul sito dell'Autorità) e uno non obbligato non appartenente al medesimo gruppo societario;
- b. **la valorizzazione** (unicamente fra quelli di cui al punto precedente) **delle sole transazioni bilaterali avvenute ad un prezzo pari a +/- 2,00 € rispetto al prezzo medio dell'ultima sessione di borsa**. Tale soglia è giustificata dal fatto che, mediamente, rappresenta il reale scostamento tra il prezzo medio di borsa e il prezzo di negoziazione dei bilaterali successivamente alla sessione di mercato. La previsione di una variazione massima pari a $\pm 12\%$ (nel DCO si ipotizza addirittura che la variazione possa essere definita anche sino a $\pm 20\%$) per la definizione della grandezza "*prezzo rilevante mensile dei bilaterali*" costituirebbe, invece, un intervallo di variabilità eccessivamente ampio, anche alla luce dell'osservazione degli esiti dell'ultima sessione di mercato presso la piattaforma organizzata del GME - ricordati in risposta allo spunto di consultazione Q2 - che potrebbe condurre, in presenza di andamenti anomali presso una delle due sedi di negoziazione, ad un disaccoppiamento tra la dinamica del mercato organizzato e quella degli scambi bilaterali, con conseguenti rilevanti effetti sulla quantificazione del contributo tariffario. Pertanto, solo in subordine qualora si intendesse

confermare l'orientamento ad introdurre una soglia percentuale, tale soglia non dovrebbe comunque eccedere uno/due punti percentuali ($\pm 1\% \div \pm 2\%$).

Coerentemente, si richiede di inserire all'interno del meccanismo di calcolo del contributo tariffario i soli bilaterali rientranti nei precedenti punti a. e b., eliminando così il concetto di *"prezzo rilevante mensile dei bilaterali"*.

Inoltre è opportuno, anche alla luce delle anomalie evidenziate con riferimento alla registrazione dei contratti bilaterali, l'implementazione di un sistema di controllo amministrativo che a campione verifichi la veridicità del prezzo effettivamente registrato.

In ultimo, per fornire maggiore trasparenza, eliminando qualsiasi tipo di asimmetria informativa che potrebbe generare comportamenti dannosi al meccanismo, oltre che ai soggetti obbligati stessi, si richiede di rendere disponibile con congruo anticipo rispetto ad ogni sessione di borsa (quindi con immediatezza e con cadenza prestabilita), il valore aggiornato del contributo tariffario provvisorio risultante da tutti gli scambi, ivi inclusi quelli derivanti dai bilaterali rientranti nel meccanismo di calcolo.

Q4. E in merito all'intendimento di tenere conto di tutte le transazioni di mercato?

Si condivide la necessità di tenere conto di tutte le transazioni di mercato, fermo restando quanto evidenziato, sia in premessa che alla risposta al precedente quesito, in merito alla necessità di ricalibrare opportunamente i correttivi prefigurati, al fine di sterilizzare gli effetti negativi che deriverebbero dall'introduzione del valore dei contratti bilaterali all'interno del calcolo del contributo tariffario.

Q5. Si condivide la formula indicata per la definizione del contributo tariffario da erogarsi a valere sui TEE utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi?

In considerazione di quanto già espresso nelle osservazioni generali e nelle risposte ai precedenti spunti di consultazione (in particolare in risposta al Q3), la formula indicata dovrebbe tener conto soltanto dei bilaterali relativi a scambi tra un soggetto obbligato e uno non obbligato non appartenente al medesimo gruppo societario e delle sole transazioni bilaterali avvenute ad un prezzo pari a +/- 2,00 € rispetto al prezzo medio dell'ultima sessione di borsa.

Solo in subordine, qualora si intendesse confermare l'orientamento ad includere nella formula tutti i volumi scambiati tramite bilaterali, fermo restando quanto espresso in risposta allo spunto di consultazione Q3 in relazione alla variazione massima per la definizione della grandezza “*prezzo rilevante mensile dei bilaterali*”, andrebbero identificati pesi differenziati per i diversi addendi al numeratore e al denominatore, al fine di riflettere la maggior rispondenza dei TEE scambiati sul mercato al reale valore dei TEE (una prima possibile ipotesi al riguardo potrebbe prevedere l'applicazione di un coefficiente di modulazione pari ad esempio a 0.8 per l'addendo relativo ai TEE scambiati sul mercato e pari a 0.2 per quello relativo ai bilaterali, ri-proporzionando corrispondentemente il denominatore della formula, Q_{TOTALI} , ad esempio in $0,8 Q_{MERCATO} + 0,2 Q_{BLT}$).

Q6. Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d'obbligo in occasione della finestra del 30 novembre? Si condivide la scelta di definire una tantum il contributo da erogarsi in acconto, come proposto nel documento?

Si condivide la possibilità di annullamento dei TEE utili all'adempimento degli obblighi in scadenza entro l'anno d'obbligo in corso.

Tuttavia, non si ritiene corretto fissare un valore di acconto predefinito *ex ante*. Sarebbe più opportuno erogare ai soggetti obbligati il contributo tariffario generatosi fino alla data di annullamento sulla base del prezzo medio ponderato da giugno a

novembre utilizzando la stessa formula con cui sarà calcolato poi il contributo definitivo. In questo modo il valore di acconto andrebbe a ristorare le spese sostenute dai distributori, evitando allo stesso tempo anche il rischio che il valore prefissato *ex ante* determini acconti superiori alle spese stesse.

In subordine, solo qualora l'Autorità intendesse perseguire l'orientamento di individuare in misura fissa e predeterminata il contributo in acconto, l'ipotizzata decurtazione rispetto al cap (250 €/TEE) dovrebbe risultare inferiore a quanto delineato e comunque non superiore al 10%³.

Q7. Si ritiene l'Autorità abbia compiutamente inquadrato il meccanismo dei TEE non derivanti da progetti? Si ritiene opportuno segnalare ulteriori aspetti rilevanti, anche al fine della successiva approvazione delle modalità attuative predisposte dal GSE?

Si segnala che la soglia minima del 18% (*relativamente all'assolvimento dell'obbligo totale dell'anno*) necessaria per poter accedere al meccanismo di acquisto di TEE dal GSE può rappresentare un vincolo particolarmente oneroso per il soggetto obbligato alla luce del *cap* introdotto al contributo tariffario. Infatti, in assenza di limiti di prezzo agli scambi sul mercato, l'acquisto di TEE per il raggiungimento di tale soglia potrebbe avvenire a valori superiori a 250 € (*come già verificatosi in entrambe le sessioni dell'anno*), o addirittura anche oltre 260 €, in virtù del sopra citato obbligo.

Con riferimento ai TEE non derivanti da progetti, anche alla luce di quanto rappresentato nel seguito in risposta allo spunto di consultazione Q8, si ritiene utile

³ Ciò tenuto conto che non dovrebbero comunque esservi rischi di conguagli negativi, considerando:

- le quote di titoli annullabili in acconto al 30 novembre;
- il fatto che, per accedere ai titoli emessi "allo scoperto" dal GSE, il soggetto obbligato deve possedere già almeno il 30% dell'obiettivo minimo;
- il controvalore dei titoli emessi allo scoperto dal GSE, inferiore a meno di 1/20 del valore del contributo tariffario dell'anno d'obbligo 2017 (311,45 €/TEE), che sarebbe stato utilizzato per l'erogazione dell'acconto in assenza del Decreto in parola.

specificare esplicitamente, anche nel provvedimento con cui si provvederà all'aggiornamento dei criteri di definizione del contributo tariffario, che, in coerenza con quanto previsto dal DM, i titoli richiesti al GSE per assolvere l'obbligo minimo, ove riscattati nei termini previsti, daranno luogo alla *“corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso”* (art. 1, comma 8 del nuovo DM) e quindi saranno valorizzati secondo il criterio di cassa.

Q8. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali con la previsione di abrogazione della deliberazione 345/07 e all'ulteriore dilazione dell'applicazione del criterio di competenza?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'eliminazione dell'obbligo in capo ai distributori di registrazione dei contratti bilaterali, a patto che venga implementato un sistema di controllo che verifichi la veridicità del prezzo effettivamente registrato (*come espresso al punto Q3*).

Tali controlli andrebbero estesi parimenti alle transazioni di mercato e potrebbero essere condotti dal GME sulla base di verifiche a campione della documentazione che accompagna gli scambi bilaterali/le transazioni di mercato e mediante controlli puntuali ogni qual volta si verificano dinamiche di prezzo anomale.

Alla luce del quadro normativo che si è venuto a consolidare per effetto delle modifiche introdotte dal DM 10 maggio 2018 (il *cap* al contributo tariffario introdotto svolge già la funzione di “valore obiettivo”) e anche per le motivazioni già espresse nell'ambito delle azioni giudiziarie intraprese in merito al criterio di competenza, si ribadisce, anche in questa sede, la contrarietà allo stesso e la ferma volontà di mantenere il criterio di cassa.

Q9. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore delle modifiche proposte? In particolare, si riterrebbe invece più opportuno dilazionare alla data di entrata in vigore del decreto la previsione di non considerare nella formula di determinazione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali gli scambi avvenuti a prezzi non inferiori al valore di 250 €/TEE?

Si ritiene ragionevole che le modifiche risultanti dagli esiti della presente consultazione abbiano decorrenza a partire dall'anno d'obbligo 2018, con l'esclusione degli scambi bilaterali avvenuti e/o definiti prima della data di entrata in vigore delle nuove regole di calcolo del contributo, a garanzia di tutti gli attori coinvolti, specialmente dei soggetti obbligati. Gli stessi bilaterali, **purché soddisfino entrambi i criteri a. e b. elencati al termine della risposta al Q3**, verrebbero, invece, ad essere considerati a partire dall'entrata in vigore della Deliberazione conseguente al presente DCO.